

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **492/1989** (ECLI:IT:COST:1989:492)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **04/10/1989**; Decisione del **25/10/1989**

Deposito del **07/11/1989**; Pubblicazione in G. U. **15/11/1989**

Norme impugnate:

Massime: **14218**

Atti decisi:

N. 492

ORDINANZA 25 OTTOBRE-7 NOVEMBRE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal Pretore di Verona nel procedimento penale a carico di Colombrita Mario, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale, nella parte in

cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Considerato che la questione è manifestamente inammissibile poiché l'art. 175 codice penale è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua, con sentenza n. 304 del 1988, e proprio per le ragioni addotte dal rimettente;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo comma, codice penale - nella parte in cui determina nella somma di lire un milione il limite della pena pecuniaria entro cui può essere concesso il beneficio della non menzione della condanna - promossa dal Pretore di Verona con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988, perché già dichiarato illegittimo con sentenza 10-17 marzo 1988 n. 304.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.